REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

(Delibera G.C. n°39 del 2012)

ART. 1 – Costituzione

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 come modificato dall'Art. 21 della L. 4 Novembre 2010 n° 183, è costituito il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

ART. 2- Composizione

Il Comitato Unico di Garanzia e così composto:

- Da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
- Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che può partecipare alle riunioni del Comitato, e solo in caso di impedimento alla partecipazione del componente effettivo, ha diritto di voto;
- Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'Ente;
- Il Vice Presidente viene designato nella prima seduta utile fra i rappresentanti sindacali;
- Il Segretario viene nominato a maggioranza tra i componenti del Comitato;
- Nella composizione del Comitato dovrà essere garantita la parità di genere tra effettivi e supplenti nel suo complesso.

ART. 3 - Durata in carica

Il Comitato Unico di Garanzia ha la durata di un quadriennio; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo

Comitato. Il Presidente ed i Componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato.

ART. 4 - Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.
In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 5 – Convocazione

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma ogni bimestre presso gli Uffici comunali.
Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre dei suoi componenti effettivi.
La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via fax o E-mail almeno tre giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
Il Comitato potrà anche auto convocarsi nella data prescelta di comune accordo tra i componenti.
I componenti del Comitato partecipano alle riunioni all'interno dell'orario di servizio.
Il Presidente rilascerà ai componenti, se richiesto, attestato di avvenuta partecipazione.

ART. 6 – Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione. Ciascun componente titolare deve assicurare, in caso di assenza, la presenza del proprio supplente.
Hanno diritto di voto i componenti titolari ed anche i componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione dei titolari.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del Segretario del Comitato. Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Segretario e dal Presidente il quale avrà cura della tenuta dei suddetti verbali e dei relativi documenti riguardanti il Comitato.
I componenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

ART. 7 - Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato e all'Amministrazione.

ART. 8 - Surroga dei componenti

Qualora un componente dovesse venire a mancare per dimissioni o decadenza viene integrato, dallo stesso organo che lo aveva designato, entro 30 giorni secondo le indicazioni di cui all'art. 2.

ART. 9 - Modalità di funzionamento

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo n° 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 Novembre 2010 n° 183.
Le sedute sono valide purchè alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.
I componenti che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive saranno segnalati all'Organo che li ha nominati.

ART. 10 - Relazione annuale

Il Comitato predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione da trasmettere all' Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.

Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le modalità ritenute più opportune, le attività svolte ed i risultati ottenuti.

ART. 11 - Obbligo riservatezza

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

ART. 12 - Compiti del Comitato

Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

ART. 13 - Funzioni del Comitato

- ✓ Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni:
- ✓ Formulare piani di Azioni Positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;
- ✓ Promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- ✓ Valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta;
- ✓ Promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;
- ✓ Pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
- ✓ Assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.
- ✓ Il C.U.G. opera con il Nucleo di Valutazione e controllo Interno di Gestione (art. 14 D. Lgs.

ART. 14 –

L’Ente mette a disposizione del Comitato quanto necessario per il corretto ed adeguato svolgimento dell’attività.
Dalla costituzione del Comitato non possono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico del Bilancio dell’Ente.

ART. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale e sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito Web Comunale.
Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari comunali che contrasti con il presente regolamento.